

Allegato "A" al n.54793/24922 Repertorio

S T A T U T O

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO"

con Sede in Bergamo. Delegazioni ed Uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa. La Fondazione non ha scopo di lucro, e non può distribuire utili. Le Finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia

ARTICOLO 2 - FINALITA'

La Fondazione persegue, senza fine di lucro, la promozione della cultura e dell'arte, curando la diffusione dell'arte musicale e teatrale, stimolando i cittadini, ed in particolare i giovani, ad esperienze e percorsi culturali formativi e di crescita. La Fondazione si propone di promuovere, sostenere ed incrementare la crescita culturale e le attività del Teatro Donizetti, assumendo in via prodromica, il primario compito di riportare alla sua funzionalità il Teatro attraverso la cura dei necessari interventi di adeguamento strutturale. La Fondazione si propone inoltre la promozione della prosa, della danza, della musica, della letteratura, della cultura e delle arti, secondo un percorso integrato di produzione, distribuzione, aggiornamento, formazione ed ospitalità. La Fondazione intende favorire relazioni con organismi nazionali ed internazionali onde promuovere e diffondere il patrimonio culturale della città di Bergamo e del suo Teatro.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE

La Fondazione sostiene il funzionamento e la gestione del complesso mobiliare ed immobiliare "Teatro Donizetti", attraverso apposita convenzione che sarà stipulata appositamente con il Comune di Bergamo, proprietario della struttura, nel solco dei principi di valorizzazione del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni. La Fondazione programma e realizza le stagioni teatrali, liriche e musicali, anche in collaborazione con altri Teatri od Istituzioni. La Fondazione può altresì svolgere altre attività, anche promozionali e complementari.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

a) -stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve e lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi ge-

nere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune od utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) -promuovere la raccolta di fondi per sostenere le spese di ristrutturazione del Teatro, curando e sovrintendendo alle fasi del recupero funzionale del Teatro stesso;

c) -amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

d) -partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, A.T.I., A.T.S., reti, consorzi od altri raggruppamenti, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) -promuovere campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi;

f) -promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il sistema culturale nazionale e internazionale, coi relativi addetti, ed il pubblico;

g) -istituire premi e borse di studio;

h) -svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, anche attività di commercializzazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di marketing, bookshop, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.;

i) -svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) -dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Membri Partecipanti e dai Partner;

b) -dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) -dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) -dalla parte di rendite non utilizzata e che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

e) -da contributi espressamente attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici in genere;

f) -da riserve ed altri fondi disponibili.

La Fondazione ha il diritto all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine storico-culturale del Teatro, fatta salva la

facoltà di concedere l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

ARTICOLO 6 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) -dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) -da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- c) -da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- d) -dai contributi concessi dai Fondatori Promotori, dai Membri Partecipanti e dai Partner, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- e) -dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- f) -da riserve ed altri fondi disponibili.

Le risorse del Fondo di gestione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

I contributi e proventi che costituiscono il Fondo di gestione, comunque erogati, non costituiscono incremento del Patrimonio, e sono esclusivamente impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili od immobili è regolata da apposite convenzioni bilaterali; il valore attribuito al diritto d'uso a titolo gratuito non entra a far parte del patrimonio dell'ente concessionario. In ogni caso, i beni mobili od immobili, eventualmente concessi in uso alla Fondazione, rientrano nella disponibilità dei concedenti allo scadere delle predette convenzioni, ovvero in caso di scioglimento della Fondazione.

ARTICOLO 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- " Fondatori Promotori;
- " Membri Partecipanti;
- " Partner.

ARTICOLO 8 - FONDATORI PROMOTORI, MEMBRI PARTECIPANTI E PARTNER

Sono Fondatori Promotori il Comune di Bergamo e GEWISS S.p.A. di Cenate Sotto.

Possono divenire Membri Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, che contribuiscano su base annuale, pluriennale ovvero anche "una tantum" al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi.

I Membri Partecipanti si suddividono in tre categorie a seconda dei versamenti/conferimenti effettuati:

- Membri Partecipanti Benemeriti se hanno effettuato un ver-

samento/conferimento uguale o superiore ad Euro 250.000,00, in un'unica soluzione o nell'arco di tre anni, finalizzato alla ristrutturazione del Teatro o alla sua successiva gestione;

- Membri Partecipanti Sostenitori se hanno effettuato un versamento/conferimento compreso tra Euro 100.000,00 ed Euro 249.999,99, in un'unica soluzione o nell'arco di tre anni, finalizzato alla ristrutturazione del Teatro o alla successiva sua gestione;

- Membri Partecipanti Ordinari se hanno effettuato un versamento/conferimento compreso tra Euro 25.000,00 ed Euro 99.999,99, in un'unica soluzione o nell'arco di tre anni, finalizzato alla ristrutturazione del Teatro o alla sua successiva gestione.

La qualifica di Fondatore Promotore non ha limiti temporali.

La qualifica di Membro Partecipante dura:

- per i soggetti che effettuano un versamento/conferimento finalizzato alla ristrutturazione del Teatro, fino a 12 mesi oltre la conclusione dei lavori; oltre questo termine, i Membri Partecipanti Benemeriti vengono riconosciuti come Donatori Benemeriti senza limitazione di tempo;

- per i soggetti che effettuano un versamento/conferimento finalizzato alla successiva gestione del Teatro, per tutto il periodo per il quale il contributo viene versato ovvero la prestazione eseguita; oltre questo termine i Membri Partecipanti Benemeriti vengono riconosciuti come Donatori Benemeriti senza limitazione di tempo.

La qualifica di Donatore Benemerito è solo onorifica e non conferisce alcun potere.

Assumono la qualifica di Partner le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, che contribuiscono su base annuale, pluriennale ovvero anche "una tantum" al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione effettuando versamenti/conferimenti inferiori ad Euro 25.000,00.

La qualifica di Partner dura:

- per i soggetti che effettuano un versamento/conferimento finalizzato alla ristrutturazione del Teatro, fino alla conclusione dei lavori;

- per i soggetti che effettuano un versamento/conferimento finalizzato alla successiva gestione del Teatro, per tutto il periodo per il quale il contributo viene versato ovvero la prestazione eseguita.

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE E RECESSO

II Consiglio dei Donatori decide a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione dei Membri Partecipanti e dei Partner per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e

i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui al preambolo e all'art. 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: trasformazione, fusione e scissione; trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; ricorso al mercato di capitale di rischio; estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

E' ammessa la facoltà di recesso da comunicarsi al Presidente della Fondazione con raccomandata entro il 30 aprile di ogni anno, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del regolamento.

L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione dei contributi versati.

ARTICOLO 10 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- 1) -il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
- 2) -il Consiglio dei Donatori;
- 3) -il Consiglio d'Amministrazione;
- 4) -il Direttore;
- 5) -il Revisore Legale.

Le cariche di cui ai nn. 1, 2 e 3, del presente articolo sono a titolo gratuito.

I componenti degli organi della Fondazione debbono possedere requisiti di onorabilità e competenza professionale e non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto anche potenziale con quelli della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono avere rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione e/o di consulenza con la Fondazione.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DEI DONATORI

Il Consiglio dei Donatori è così composto:

- dal Fondatore Promotore GEWISS S.p.A. e da tutti i Membri Partecipanti Benemeriti;
- da 2 membri nominati dai Membri Partecipanti Sostenitori;
- da 1 membro nominato dai Membri Partecipanti Ordinari.

Qualora, nel corso della vita della Fondazione, venga a mancare una delle figure che possono far parte del Consiglio dei Donatori o che ne eleggono dei membri, subentra la categoria direttamente sottostante, in ordine di contribuzioni/conferimenti, come indicata dal precedente art. 8 del presente statuto.

I componenti del Consiglio dei Donatori restano in carica fi-

no all'approvazione del Bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina.

Il componente del Consiglio dei Donatori che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Al Consiglio dei Donatori vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito delle finalità e delle attività istituzionali di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, potendo formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi.

Il Consiglio dei Donatori può altresì formulare, in collaborazione con il Direttore, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Presidente della Fondazione richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione stessa.

Inoltre, il Consiglio dei Donatori:

- a) nomina tre membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina il Revisore Legale;
- c) nomina tra i propri membri, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio dei Donatori.

ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI DONATORI

Il Consiglio dei Donatori è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Donatori, ovvero dal Vice Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, l'inoltro può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei cinque settimi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio dei Donatori. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della riunione. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi questi requisiti, il Consiglio si

considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed è nominato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Bergamo.

Il Presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- cura direttamente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, riferendone al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;
- può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione può convocare i Membri Partecipanti ed i Partner, anche esteri, della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, quale momento di confronto e di analisi. In tale occasione quei componenti della Fondazione possono formulare le loro proposte e valutazioni e vengono loro illustrate le attività svolte dall'ente nonché le prospettive del suo sviluppo.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, e precisamente:

- quattro consiglieri, tra i quali il Presidente, nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Bergamo;
- tre consiglieri nominati dal Consiglio dei Donatori.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. Il Consiglio di Amministrazione, nel quadro della convenzione che sarà stipulata col Comune di Bergamo:

- a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- b) determina e promuove le strategie per la raccolta fondi al fine di incrementare le elargizioni in favore della Fondazione ed il patrimonio della stessa;
- c) discute ed approva i programmi e le iniziative della Fondazione;
- d) nomina tra i propri membri il Vice Presidente;
- e) approva il bilancio d'esercizio ed il relativo rendiconto della gestione;

f) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere che comportino oneri per la Fondazione;

g) verifica l'andamento economico e finanziario della gestione, proponendo i correttivi per ogni significativo scostamento;

h) delega, ove opportuno, con propria deliberazione depositata nei modi di legge, ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega;

i) delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori o consulenti e ne fissa l'eventuale compenso;

j) delibera eventuali modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri del Consiglio di Amministrazione;

k) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;

l) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;

m) delibera su ogni altra materia che il presente Statuto non attribuisca ad altri organi dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

Su proposta del Direttore, il Consiglio d'Amministrazione:

a) delibera sulla scelta dei direttori artistici delle varie aree (lirica, prosa, ecc.), determinandone il relativo compenso, in coerenza con l'eventuale affidamento di attività artistiche previste nella Convenzione di affidamento con l'Amministrazione Comunale;

b) delibera in ordine a proposte d'interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili concessi in uso alla Fondazione, da inoltrare all'Ente proprietario;

c) delibera le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti nei settori di spettacolo;

d) delibera le tariffe annuali relative ai canoni ed agli oneri da applicarsi per le concessioni;

e) approva il piano delle assunzioni e dei fabbisogni, nel rispetto dei vincoli di bilancio in applicazione della normativa vigente in materia;

f) emana gli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per la gestione patrimoniale ed organizzativa della Fondazione;

g) disciplina le relazioni sindacali, in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi di categoria.

ARTICOLO 15 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente del C.d.A. o, in sua vece, dal Vice Presidente, o su richiesta congiunta di 4/7 (quattro settimi) dei suoi componenti. Per la convocazione non sono richieste formalità

particolari, se non mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

ARTICOLO 16 - IL DIRETTORE

Il Direttore sovrintende allo svolgimento dell'attività della Fondazione. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, che ne determina anche il compenso.

Il Direttore resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato.

Il Direttore, nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, cui risponde dei risultati conseguiti. In particolare, il Direttore definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali così come deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Collabora con il Presidente della Fondazione e con il Consiglio di Amministrazione alla definizione di programmi e strategie attuative, adottando forme di controllo circa il raggiungimento dei risultati.

Il Direttore, nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, avvalendosi degli uffici e delle strutture della Fondazione, in particolare:

a) sovrintende alle attività artistiche eventualmente previste nella Convenzione di affidamento da parte dall' Ammini-

strazione Comunale, alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione;

b) predispone, nel rispetto dei piani approvati, i progetti affidati alla gestione della Fondazione dall'Amministrazione Comunale;

c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati, l'attività di produzione artistica della Fondazione negli ambiti eventualmente affidati dall'Amministrazione Comunale, e le attività connesse e strumentali;

d) svolge i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma a lui delegati dal Consiglio d'Amministrazione;

e) coordina l'organizzazione generale della Fondazione, e ne dirige gli uffici ed il personale;

f) collabora col Consiglio d'Amministrazione nel predisporre la proposta di documento di programmazione delle attività culturali ed artistiche della Fondazione nei settori ad essa eventualmente affidati dall'Amministrazione Comunale;

g) collabora alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione;

h) cura, su indirizzo del Presidente della Fondazione, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;

i) cura i rapporti, in relazione all'attività della Fondazione, con gli Uffici pubblici, con soggetti privati, con gli Enti, le organizzazioni, le associazioni e le altre Fondazioni;

j) può agire e resistere su mandato del Presidente della Fondazione avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale in relazione agli atti, serie di atti o attività ad esso delegati;

k) verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione.

Il Direttore è Segretario della Fondazione e partecipa alle sedute del Consiglio dei Donatori e del Consiglio di Amministrazione e ne redige il relativo verbale.

ARTICOLO 17 - IL REVISORE LEGALE

Il Revisore Legale è nominato dal Consiglio dei Donatori che ne fissa il compenso ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Revisore Legale accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Può partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consi-

glio dei Donatori e del Consiglio di Amministrazione; resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.

ARTICOLO 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il preventivo economico-finanziario del successivo esercizio, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione può approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 19 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio è devoluto al Comune di Bergamo, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la quale è nominato il Liquidatore. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Firmato Giorgio Gori

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)